

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

**Rivista**  
**di Diritto Bancario**

dottrina  
e giurisprudenza  
commentata

APRILE/GIUGNO

2021

[rivista.dirittobancario.it](http://rivista.dirittobancario.it)

## **DIREZIONE**

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,  
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI  
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,  
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

## **COMITATO DI DIREZIONE**

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,  
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,  
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

## **COMITATO SCIENTIFICO**

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,  
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,  
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE  
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO  
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,  
FRANCESCO TESAURO+

### **COMITATO ESECUTIVO**

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

### **COMITATO EDITORIALE**

GIOVANNI BERTI DE MARINIS, ANDREA CARRISI, GABRIELLA CAZZETTA, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI (SEGRETARIO DI REDAZIONE), PAOLA LUCANTONI, EUGENIA MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, MASSIMO MAZZOLA, EMANUELA MIGLIACCIO, FRANCESCO PETROSINO, ELISABETTA PIRAS, FRANCESCO QUARTA, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA

### **COORDINAMENTO EDITORIALE**

UGO MALVAGNA

### **DIRETTORE RESPONSABILE**

FILIPPO SARTORI

## **NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE**

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI. LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA

**SEDE DELLA REDAZIONE**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,  
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836



## **Usura e interessi moratori: la parola finale, tra principi legislativi e diritto giurisprudenziale**

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. L’usura e gli interessi moratori: la decisione delle Sezioni Unite – 3. *Ratio legis, favor debitoris* e disciplina del mercato del credito – 4. Il tasso soglia degli interessi corrispettivi ed il tasso soglia degli interessi di mora – 5. I (limitati) effetti delle pattuizioni usurarie – 6. L’ultimo problema affrontato dalle Sezioni Unite: la necessità della concreta applicazione degli interessi moratori usurari 7. Osservazioni conclusive.

### *1. Premessa*

Le Sezioni Unite hanno dunque deciso: la legge 108/1996 si applica anche agli interessi moratori<sup>1</sup>.

L’impatto dell’affermazione è stato tuttavia fortemente ridimensionato attraverso una triplice precisazione: la natura usuraria degli interessi moratori va valutata (non in relazione alla soglia stabilita per gli interessi corrispettivi, bensì) in relazione ad una soglia propria di questi ultimi; in secondo luogo, la nullità della pattuizione relativa

---

<sup>1</sup> La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite con una problematica ordinanza della Prima Sezione Civile (Cass., I Civ., 22 ottobre 2019, n. 26946), apparsa in molti periodici tra cui *Corr. Giur.*, 2020, 26, con nota di C. COLOMBO. La lettura dell’ordinanza offre una ricostruzione molto chiara delle questioni fondo e dello stato della giurisprudenza in materia, tanto che le Sezioni Unite hanno poi potuto ricostruire in modo volutamente schematico i diversi orientamenti proposti al riguardo dalla giurisprudenza. L’ordinanza di rimessione sembra peraltro prendere spunto, in modo particolare, da Cass., ord., III Civ., 30 ottobre 2018, n. 27442, in *Banca borsa tit. cred.*, 2019, II, 1 ss., con note di P.L. FAUSTI e L. PASCUCCI, ed in *Foro It.*, 2019, I, 2134, con nota di F. NAZERAJ, che, all’esito di un’ampia dissertazione, aveva concluso per la soggezione degli interessi moratori alla disciplina dettata dalla legge 108/1999: l’ordinanza di rimessione riconosce a questa pronuncia di aver operato «un vaglio più approfondito», ma si mostra chiaramente non persuasa e qualifica come «non del tutto appaganti» gli argomenti spesi da essa. Come poi risulterà anche dal testo, le Sezioni Unite, pur avendo recepito la medesima soluzione del precedente appena richiamato sull’aspetto centrale (la soggezione degli interessi moratori alla disciplina dettata dalla legge 108/1999), si è poi orientata in senso diverso sulle conseguenze, di assoluto rilievo pratico, del principio, raggiungendo così un risultato finale del tutto differente.

agli interessi moratori che risultino usurari lascia comunque salva la pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, che rimangono comunque dovuti; infine, la nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori può essere accertata in astratto, ma produce effetti solo se e qualora venga effettivamente applicata.

In sintesi, l'assetto imposto dalle Sezioni Unite appare solo apparentemente improntato alla soluzione più favorevole al debitore. Si stabilisce che degli interessi moratori deve essere verificata la natura non usuraria, ma le regole dettate per dare pratica attuazione al principio si pongono a distanza dalle posizioni più radicali e appaiono sostenibili per le imprese bancarie. La necessità di fare riferimento ad una soglia specifica, relativa ai soli interessi moratori, esclude che la soglia degli interessi corrispettivi valga anche come limite per gli interessi moratori; la precisazione relativa alle conseguenze della nullità evita, allo stesso modo, che la pattuizione di interessi moratori in misura usuraria possa rendere gratuito l'intero finanziamento; infine, la necessità di concreta applicazione della clausola usuraria (priva di effetti se inapplicata in concreto) consente all'impresa bancaria di modulare il tasso degli interessi moratori, portandoli fino al limite della soglia senza superarla.

Si tratta di una decisione di cui va apprezzato l'intento di proseguire l'opera di ricostruzione di una disciplina legislativa lacunosa<sup>2</sup> ed anche

---

<sup>2</sup> È noto che le Sezioni Unite sono intervenute in più occasioni nell'integrazione – più che nella mera interpretazione – della normativa antiusura, lacunosa su una pluralità di aspetti assolutamente decisivi, oggetto di una pluralità di contributi dottrinali (tra i quali, oltre alla moltitudine di saggi apparsi sui periodici, sia qui consentito limitare i richiami a G. D'AMICO, *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, Torino, 2017, ove i contributi di G. D'AMICO, S. PAGLIANTINI, F. PIRAINO, U. SALANITRO; R. MARCELLI, *Usura bancaria ad un ventennio dalla legge: un impietoso bilancio*, Milano, 2017; B. INZITARI, voce «Interessi», in *Digesto/civ.*, Agg., X, Torino, 2016, 347 ss., spec. 393 ss.; A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, 501 ss.; a questi AA. si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti). Da ultimo, sono sopravvenute le decisioni relative all'annoso tema dell'usura sopravvenuta (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675, apparsa in una pluralità di periodici, tra cui *Corr. Giur.*, 2017, 12, 1484, con note di S. PAGLIANTINI e di G. GUIZZI; in *Foro It.*, 2017, I, 3274, con note di G. CARRIERO e G. LA ROCCA; in *Giur. It.*, 2018, 40, con nota di P. BARTOLOMUCCI; in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, II, 304 ss., con nota di G. FAUCEGLIA) e sulla commissione di massimo scoperto (Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303, in *Corr. Giur.*, 2018, 11, 1343, con nota di C. COLOMBO).



il risultato, ragionevolmente equilibrato, che nel complesso cerca di raggiungere<sup>3</sup>.

Lascia invece una serie di dubbi – anche a prescindere dagli aspetti relativi alle concrete modalità di determinazione della soglia usuraria degli interessi di mora, che probabilmente non chiuderanno il dibattito – la contraddizione che sussiste tra le affermazioni di principio rese sul punto dei rapporti tra legislatore e giudice, da un lato, ed il concreto fenomeno di creazione giurisprudenziale del diritto, che invece la sentenza certamente configura, dall’altro. Quasi che sussista timore di descrivere il rapporto tra il legislatore ed il giudice quale effettivamente è, preferendo piuttosto ricorrere a finzioni ed assumere che tutto sia scritto nella legge. Si vuole, in altri termini, negare il ruolo politico dell’interprete, che è invece non solo particolarmente evidente proprio nel caso di specie, ma anche inevitabile e necessario in qualsiasi processo interpretativo.

## 2. *L’usura e gli interessi moratori: la decisione delle Sezioni Unite*

Sul primo punto – la soggezione degli interessi moratori alla disciplina “anti-usura” dettata dalla Legge 108/1996 – le Sezioni Unite muovono dall’assenza di argomenti di ordine letterale e sistematico che possano dirsi decisivi. In assenza di indicazioni puntuali, la decisione

---

<sup>3</sup> Nel senso che il risultato raggiunto dalle Sezioni Unite sia, nel complesso, equilibrato, G. GUIZZI, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle*, in *Corr. Giur.*, 2020, 1305, il quale critica l’*iter* argomentativo seguito (e segnatamente la contraddizione che ravvisa tra le premesse, che ritiene errate proprio laddove affermano, in linea di principio, la soggezione degli interessi moratori ai limiti dell’usura) e mostra di approvare il risultato finale. L’A. aveva infatti già in passato seguito un autorevole insegnamento (T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1963, 564) e sostenuto che la categoria degli interessi moratori sia incompatibile con la fattispecie dell’usura, precisando però che la pattuizione di interessi moratori manifestamente eccessivi (che in realtà non rappresenterebbero altro che una penale manifestamente eccessiva) non rimanga priva di conseguenze ed i giudici che dovessero rilevarla potrebbero, di ufficio, provvedere alla riduzione secondo il meccanismo previsto dall’art. 1384 c.c. (G. GUIZZI, *La Cassazione e l’usura ... per fatto del debitore (“Aberrazioni” giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura)*, in *Corr. Giur.*, 2019, 153; in questo senso, tra gli altri, C. COLOMBO, *Interessi di mora e usura: la parola alle Sezioni Unite*, in *Corr. Giur.*, 2020, 37 ss., 43. È un punto su cui si avrà modo di tornare.

sceglie consapevolmente di fondarsi sull'esigenza, posta dal legislatore a fondamento dell'intera disciplina della materia, «di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore» e conclude nel senso che quest'ultimo sia sottoposto al limite della soglia usuraria non solo quando «pattuisce i costi complessivi del credito», ma anche quando applica gli interessi di mora, «alla cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina *ad hoc* dettata dal legislatore non restano indifferenti».

Di questo primo passaggio e della sintetica motivazione che lo accompagna persuade soprattutto la prima parte, laddove vengono confutati gli argomenti – in specie quelli letterali, esilissimi, alla pari di quelli di natura storica o genericamente sistematica – proposti dai diversi orientamenti che si erano contrapposti in punto di applicazione della disciplina “anti-usura” agli interessi moratori. Le Sezioni Unite mostrano chiara consapevolezza della forzatura insita nel ritenere decisiva la motivazione dell'una o dell'altra delle soluzioni interpretative proposte, ampiamente percorse anche dalla giurisprudenza di legittimità<sup>4</sup>, e dichiarano di voler decidere in base alla *ratio* della disciplina normativa, il cui fondamento poggia, a quanto lascia intendere il richiamo all'art. 41 Cost., su una base costituzionale.

---

<sup>4</sup> In questa sede è sicuramente superfluo il richiamo ai molteplici precedenti che hanno affrontato l'argomento, proponendo una pluralità di diversi argomenti. Con riguardo particolare all'argomento letterale, si deve sottolineare che si trovasse richiamato per sostenere conclusioni opposte. L'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite ricorda correttamente che la questione relativa alla soggezione degli interessi moratori alla normativa antiusura era stata più volte risolta in senso affermativo «sulla base del mero richiamo alla lettera degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., laddove non distinguono tra interessi corrispettivi ed interessi moratori» (ad es., Cass., 6 marzo 2017, n. 5598; Cass., 4 aprile 2003, n. 5324; Cass., 17 novembre 2000, n. 14899; Cass., 22 aprile 2000, n. 5286 e così anche, sebbene nel contesto di una serie di considerazioni di ordine storico-sistematico, Cass., 30 ottobre 2018, n. 27442, cit.; su un argomento di natura letterale sembra volersi basare anche l'inciso di C. Cost., 25 febbraio 2002, n. 29, laddove sottolinea che il riferimento della legge agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile che l'assunto secondo cui «il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori»). Ma ricorda anche l'opposto orientamento, secondo cui, proprio nell'art. 644 c.p., alludendo agli interessi dati o promessi “in corrispettivo”, escluderebbe gli interessi dovuti a titolo di ristoro per il ritardo (in giurisprudenza, tra le altre, Trib. Roma, 7 maggio 2015, che però richiama anche il principio di simmetria; Trib. Verona, 24 aprile 2014, che invece si basa unicamente sul riferimento del testo di legge agli interessi con funzione corrispettiva).

Si legge nella motivazione che criterio-guida nella soluzione del caso è costituito «dalla *ratio* del divieto di usura e dalla finalità che con esso si siano intese perseguire»: deve muoversi, dunque, dalla necessità di assicurare la tutela del debitore di fronte agli interessi moratori usurari e sottoporre anche la misura di questi ultimi al controllo del legislatore. Ferma questa *ratio*, rimessa alle valutazioni del legislatore, al giudice competerebbe unicamente di interpretare la norma «nei limiti delle opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato». E l'enunciato consente di ritenere, o comunque non esclude, la sottoposizione degli interessi moratori al controllo legislativo.

È una precisazione – quest'ultima – su cui riflettere: si ammette che la norma, sul piano linguistico, non esprima un unico possibile significato e che pertanto sia il giudice a dover sciogliere le alternative, svolgendo però – questo è un ulteriore passaggio decisivo – la *ratio* della disciplina legislativa<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Che il testo implichi, di per sé, una pluralità di opzioni interpretative, è pacifico anche per gli AA. che mostrano maggiore fiducia nel linguaggio giuridico: v., ad es., N. IRTI, *I cancelli delle parole*, Napoli, 2015, dove si legge, tra l'altro, («la serietà del linguaggio legislativo: garantisce la posizione soggettiva dei destinatari, vincola l'interprete al rigore tecnico delle parole, rende più calcolabili le sentenze giudiziarie»), nonché N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016. Per un'ampia trattazione storico-critica, A. GENTILI, *Senso e consenso, I, Storia e Teoria*, Torino, 2015, 56 ss., laddove si parla di “svolta linguistica” proprio per alludere al complesso percorso attraverso il quale «l'interpretazione giuridica ha cessato per sempre di essere interpretazione di un fatto (la volontà legale o contrattuale) per divenire interpretazione di un testo; ha smesso di essere cognitiva, cioè constatazione (del senso) della volontà (si constata solo la sua espressione), per divenire propriamente puramente argomentativa, cioè giustificazione della scelta tra i sensi possibili del testo: ha abbandonato il canone della verità e compreso che altro deve essere il suo criterio di correttezza». Le Sezioni Unite sembrano tuttavia andare oltre, laddove chiaramente presuppongono che la soluzione della lite non possa venire dall'esame del testo, che ammette tanto la risposta positiva, quanto la risposta negativa. L'analisi linguistica perde necessariamente – a questo punto – significato in favore di una ricerca incentrata sulla *ratio legis*, operata nella motivazione senza però considerare che anche quest'ultima è – inevitabilmente – definita solo all'esito di un percorso interpretativo, posto che, diversamente rischia di scivolare verso un criterio fondato sull'intenzione del legislatore, di valore pacificamente ritenuto molto relativo. Si dovrebbe allora riconoscere che l'interpretazione non è un procedimento destinato ad esaurirsi nell'analisi del testo – dal quale ricavare, se non la soluzione, quantomeno l'indicazione della *ratio legis* alla cui stregua risolvere il caso – e presuppone una più complessa interazione tra il testo e l'interprete chiamato a dargli applicazione. Sul

Si vuole così superare – e di questo superamento occorre certamente rallegrarsi – l’impostazione più tradizionale, che vede l’interpretazione come una ricerca dell’unico corretto significato della norma. Quanto al potere del giudice di sciogliere i diversi significati della legge, il rispetto del principio fondamentale (scandito dalla dottrina della separazione dei poteri, secondo cui al legislatore competono le scelte di merito, dalle quali l’interprete è invece escluso), è assicurato precisando che quest’ultimo deve sciogliere ogni alternativa secondo l’orientamento di politica del diritto dettato dal legislatore e solo in base ad esso selezionare il significato più corretto tra quelli testualmente possibili.

Nel caso in esame, proprio il legislatore avrebbe indicato come necessario criterio guida di questa materia la tutela del debitore ed è pertanto in base ad esso che il giudice deve trovare la soluzione dei problemi che non trovino espressa considerazione e risposta nel testo legislativo<sup>6</sup>.

---

ruolo del giudice, di recente, N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017, 15 ss., che imposta il discorso rifiutando l’idea che «vi possa essere un’applicazione del precetto che si sottragga all’interpretazione intesa quale rischio»: gli enunciati normativi consistono in proposizioni linguistiche per intendere le quali «non può prescindere dall’intervento determinante dell’operatore, che sottopone quegli enunciati al filtro delle sue valutazioni storicamente e socialmente condizionante».

<sup>6</sup> Proprio in questo passaggio della motivazione è chiara la ricerca del compromesso: si rinuncia all’idea di un significato oggettivo del linguaggio e si ammette di dover prescindere da una giustificazione testuale del risultato raggiunto, ma si vuole al contempo rassicurare sul fatto che la risposta non sia frutto di un’opzione dell’interprete e rifletta invece puntualmente l’indicazione legislativa. Negli ordinamenti europei, che da tempo hanno acquisito la pluralità delle funzioni caratteristiche dello Stato e la diversità dei poteri ad esse preposte, il potere legislativo gode tuttora di posizione prioritaria in quanto titolare della specifica legittimazione che gli deriva dall’investitura elettorale e democratica, di cui invece la magistratura è priva. La Costituzione mostra, laddove descrive il giudice come soggetto alla legge (art. 101, co. 2, Cost.), di voler recepire questa impostazione, riproponendo la priorità del potere legislativo e la subordinazione alla legge di ogni altro potere (che, del resto, dalla legge deriva). Riconoscere che il testo della legge non consenta, da solo e sul piano meramente letterale, di fornire risposte, ripropone – allargandolo anche alle disposizioni che si proporrebbero di avere un contenuto ed un significato stringenti – il dibattito che si è svolto in passato sulle clausole generali: di fronte a disposizioni legislative incentrate su formule di significato volutamente indefinito (“buona fede”, “ordine pubblico”, “buon costume”, “giusta causa”, “interessi meritevoli”), si discuteva dei limiti che la loro applicazione dovesse necessariamente incontrare e del

Di questa seconda parte del ragionamento è tuttavia chiara l'ambiguità: è molto discutibile che il favore per il debitore, così genericamente inteso, rappresenti il valore fondante della disciplina dei fenomeni di usura in ambito bancario. La *ratio legis*, del resto, non costituisce un dato oggettivo *a priori*, rappresentando anch'essa l'esito di un procedimento interpretativo che dovrebbe essere adeguatamente argomentato. Le Sezioni Unite sembrano invece considerare questo dato come acquisito per definizione ("precompreso" senza dimostrazione) ed evitano di approfondire il significato della formula alla quale fanno risalire la soluzione del problema<sup>7</sup>.

Andrebbe quantomeno chiarito se il favore per debitore si risolva in un'esigenza di regolazione del mercato, che sia capace di calmierarlo o quantomeno di realizzarne un ordinato funzionamento, capace di rifluire a vantaggio di tutti gli operatori, prevenendo possibili distorsioni e consentendo una verifica dei costi complessivi del credito su basi puramente oggettive. La protezione del singolo debitore nei

---

controllo che comunque doveva essere operato e a dirittura si dubitava della democraticità di un sistema che affidasse ai giudici di merito un potere indiscriminato con riguardo all'utilizzo delle clausole generali (G.B. FERRI, *Antiformalismo, democrazia, codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, I, 347). Ora la "svolta linguistica" ha svelato che questo aspetto del problema – certamente relevantissimo rispetto alle c.d. "norme elastiche" (questa è l'espressione preferita da F. ROSELLI, *Il controllo della Cassazione civile sull'uso delle clausole generali*, Napoli, 1983) – si pone in realtà di fronte a qualsiasi norma (come sottolineava C. CASTRONOVO, *L'avventura della clausola generale*, in *Riv. critica dir. priv.*, 1985, 5 ss.) e finanche la legge 108/1996 pone un problema di questa natura, in un contesto in cui la formula linguistica è tale da consentire sia l'una, sia l'altra (diametralmente opposta) soluzione, sicché l'analisi linguistica perde a questo punto qualsiasi significato e la soluzione deve necessariamente essere cercata altrove. Le Sezioni Unite richiamano la *ratio legis*, ma si tratta in realtà di una formula dietro cui si cela la *policy* che la Corte intende perseguire.

<sup>7</sup> A conferma di questo aspetto del discorso, può ricordarsi che la letteratura è divisa sulla precisa *ratio* del divieto di usura e della legge 108/1996 in particolare: sia consentito richiamare ancora, a questo riguardo, le diverse opinioni nella raccolta curata da G. D'AMICO, *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, cit., 2 ss. (dove G. D'Amico attribuisce alla legge «l'obiettivo di ridurre i costi del credito a carico del cliente, non solo a tutela dell'interesse individuale di quest'ultimo, ma evidente anche in vista di un interesse generale alla "calmierazione" del mercato creditizio, quale obiettivo volto a sostenere il sistema economico»), 47 ss., 138 ss., 181 ss., dove invece si leggono opinioni diverse (in particolare, U. Salanitro, 140 ss., nega che calmierare il mercato rientri nelle finalità della legge).

rapporti finanziari – ed in altri contesti assimilabili ad esso (poiché un generale principio di tutela del debitore è invece, come poi meglio si dirà, insostenibile) – dovrebbe necessariamente rientrare in un contesto di questa natura (le cui implicazioni sono peraltro molto variegata)<sup>8</sup>.

In ogni caso, posto il principio della tutela del debitore alla base del discorso, sembra difficile sostenere che tutte le scelte operate dalla Sezioni Unite possano puramente e semplicemente ricollegarsi ad esso, che possano effettivamente ritenersi implicite nella legge, ed anzi è chiaro che alla stregua del medesimo principio le scelte ulteriori rispetto all'affermata soggezione degli interessi moratori alla disciplina «anti-usura» avrebbero potuto essere diverse, forse opposte. È noto, del resto, che i principi – quando vengano intesi in modo così generale, inevitabilmente generico – possono essere utilizzati per giustificare soluzioni anche molto distanti tra loro (che in realtà derivano non dal principio espressamente richiamato, quanto piuttosto di *policies* diverse, destinate a rimanere occulte).

Nella specie, affermata in astratto la generale necessità di tutela del debitore, le soluzioni concretamente raggiunte presentano un carattere compromissorio, favorevoli al debitore solo nella parte in cui ammettono di sottoporre alla disciplina dell'usura anche gli interessi moratori, favorevoli invece al creditore in tutti gli altri decisivi passaggi, in punto di rilevamento e conseguenze dell'usura. Era questo, evidentemente, il risultato che si voleva raggiungere: affermare un principio intorno al quale fosse agevole raccogliere consensi – anche da

---

<sup>8</sup> Un'impostazione simile a quella del testo si ritrova in materia di patto commissorio: è vero quanto comunemente si afferma circa la necessità di proteggere il debitore che, pur di accedere al credito, sia disposto a concedere garanzia su un bene di valore sensibilmente più alto rispetto all'entità del credito; ma è chiaro che la nullità sancita dall'art. 2744 c.c. prescinde da qualsivoglia accertamento di valore, posto che il patto è nullo anche se il bene concesso in garanzia risulti di valore decisamente inferiore all'entità del credito. Occorre di conseguenza ritenere che la nullità risponda essenzialmente alla necessità di un'ordinata circolazione dei beni sul mercato e rifiuti i trasferimenti del diritto di proprietà che riflettano logiche diverse, di modo tale da impedire la stessa pratica diffusione del fenomeno ed eviti di dover intervenire giudiziariamente a posteriori, verificando le modalità della singola contrattazione in concreto (v., in questo senso, C.M. BIANCA, *Divieto del patto commissorio*, Milano, 1957 ed anche la voce «*Patto commissorio*», in *Novissimo Dig.*, XII, Torino, 1965, 711 ss.; l'impostazione è stata ripresa, tra gli altri, da V. ROPPO, *La responsabilità patrimoniale del debitore*, in *Tratt. Rescigno*, 19, Torino, 1985, 436 ss.)

larga parte della giurisprudenza di merito – e tuttavia applicarlo in modo da risultare compatibile con le aspettative delle imprese bancarie, preservandone la competitività in un mercato più ampio rispetto ai confini nazionali (che, nei sistemi limitrofi, non conosce disposizioni analoghe all’art. 1815, 2° co., c.c., capaci di rendere gratuito il prestito usurario e per questo potenzialmente penalizzante per le imprese nazionali)<sup>9</sup>.

Dunque, se è vero che il giudice dovrebbe decidere sciogliendo la pluralità di significati – diversi, potenzialmente opposti – che l’enunciato linguistico della norma esprime, seguendo le indicazioni di principio del legislatore, occorre anche considerare che la concreta applicazione di quei principi riflette gli orientamenti di politica del diritto del giudice chiamato a decidere e le finalità pratiche che si propone di raggiungere assai più che non delle labili indicazioni legislative. Nella specie, ha prevalso la generale finalità di realizzare un ragionevole temperamento tra le opposte ragioni: la mitigazione degli effetti della soggezione degli interessi di mora alla disciplina dell’usura attraverso la contrapposizione delle due diverse “soglie”, degli interessi corrispettivi e moratori, e la limitazione degli effetti della

---

<sup>9</sup> Il principio affermato dalle Sezioni Unite, sul punto della soggezione degli interessi moratori alla disciplina dell’usura, non ha riscontro nella disciplina dettata dalle Direttive 2008/48/CE (art. 19, comma 2, laddove si prevede che «il tasso annuo effettivo globale» si calcola determinando «il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito») e 2014/17/UE (art. 17, comma 3, laddove si prevede che il calcolo del TAEG venga operato sull’ipotesi che il contratto di credito rimanga valido «per il periodo di tempo convenuto» e che il creditore e il consumatore adempiano «ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito»). In altri termini, alla stregua delle direttive, il T.e.g. deve essere determinato in base al costo totale del credito al consumatore, senza considerare le eventuali penali per l’inadempimento. Peraltro, le direttive in questione non conoscono una regola assimilabile all’art. 1815, 2° co., c.c., e dunque – ferma la sanzione della nullità per le pattuizioni usurarie – non è prevista la sanzione della gratuità dell’operazione, che è estranea anche al sistema francese, che ha rappresentato il modello poi seguito dal legislatore italiano (C. COLOMBO, *Interessi di mora e usura cit.*, 46). Le Sezioni Unite – pure certamente apprezzando, quantomeno nelle affermazioni di principio, il rigore che ha ispirato il legislatore italiano in punto di lotta all’usura – si mostrano consapevoli dei rischi insiti in una disciplina che possa alterare *in pejus* la posizione delle imprese italiane rispetto alla concorrenza europea.

nullità alla sola categoria che ne fosse colpita, è appunto il risultato scaturito da questo contemperamento.

Insieme alla volontà di contemperare, risulta però chiara – segnatamente nel passaggio della motivazione che classifica come inidoneo lo strumento della riduzione della penale eccessiva (art. 1384 c.c.), che pure rappresentava una soluzione potenzialmente adeguata<sup>10</sup> – la volontà di prevedere meccanismi automatici, fondati su parametri di facile e sicura applicazione, utili ad orientare gli operatori senza

---

<sup>10</sup> È noto che la riduzione della penale manifestamente eccessiva – una novità del codice del '42 rispetto al previgente, originariamente ritenuta di stretta interpretazione (v., ad es., nel senso della natura eccezionale della norma, Cass., 8 settembre 1978, n. 4053; Cass., 24 febbraio 1982, n. 1143) – ha ricevuto negli ultimi decenni sempre maggiore attenzione, segnatamente a partire dal momento in cui la giurisprudenza di legittimità lo ha considerato applicabile anche in via d'ufficio, a prescindere dalla domanda di parte (Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, il cui orientamento ha trovato poi conferma da parte di Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128, in *Foro It.*, 2006, I, 432; in dottrina, la rilettura dell'istituto è stata operata da A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984, e da A. ZOPPINI, *La pena contrattuale*, Milano, 1991). La disposizione che consente la riduzione è oggi considerata pacificamente espressione di un più generale principio volto a ristabilire l'equilibrio contrattuale, più che a tutelare il debitore (così, ad es., G. DE NOVA, *Le clausole penali*, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, vol. 2, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1993, 169-171), e così è stato considerato anche da C. Cost., ord., 24 ottobre 2013, n. 248, in *Giur. Cost.*, 2013, 3770, con nota di F. ASTONE. L'applicazione dell'art. 1384 c.c. agli interessi di mora – con l'intento di sottoporli ad un controllo evitando tuttavia l'applicazione della disciplina dettata dalla legge 108/1996 (ma per il timore di loro sottoposizione alla «soglia» prevista per gli interessi corrispettivi e di conseguente possibile gratuità dell'intero contratto) – si trova recepita da molteplici precedenti, anche di legittimità (v., ad es., Cass., 18 novembre 2010, n. 23273) ed era stata fortemente sostenuta dall'Arbitro Bancario Finanziario (v., tra le altre, le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 1875/14, 3412/14, 3955/14). In dottrina, la soluzione era originariamente proposta da T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. c.c. Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 1963, 564, ed in tempi recenti sostenuta, tra gli altri, da G. GUIZZI, *La Cassazione e l'usura ... per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura)*, cit., 153, e da C. COLOMBO, *op. cit.*, 37 ss., 43. Le Sezioni Unite hanno invece respinto questa soluzione ritenendo che potesse dar luogo a soluzioni differenziate sul piano nazionale e non facilmente prevedibili: come si dirà nel testo, l'orientamento che le Sezioni Unite traggono dal sistema della legge 108/1996 sembra, più ancora del *favor debitoris*, quello di istituire la possibilità di un controllo del rispetto dei limiti dell'usura oggettivo e puramente tecnico.



esporli al rischio di decisioni oscillanti, ribelli o eventualmente capricciose.

Forse, al di là delle dichiarazioni di principio, l'orientamento di politica del diritto che le Sezioni Unite hanno tratto dalle indicazioni legislative è proprio questo: l'individuazione del parametro alla stregua del quale decidere in punto di usura non poteva essere rimesso al singolo giudice, né poteva prevedersi un rimedio – tale sarebbe stato quello fondato sulla riduzione della penale eccessiva – rimesso all'iniziativa del singolo debitore. Occorreva dunque imporre un sistema destinato ad imporsi agli operatori in via generale ed astratta, capace di garantire una tutela di massa, secondo il modello istituito della Legge 108/1996: sin qui, può dirsi effettivamente che sia stata svolta la *ratio* che caratterizza il sistema normativo (almeno se così si voglia intenderlo, senza ridurlo alla pura e semplice tutela del debitore). Ma nel ricostruire le regole di attuazione di questo principio – proprio negli aspetti tecnici, solo apparentemente oggettivi – gli orientamenti dei nostri giudici si sono manifestati nella loro pienezza.

### 3. Ratio legis, favor debitoris e disciplina del mercato del credito

Ancora con riguardo alla *ratio* del sistema legislativo – che le Sezioni Unite dichiarano di avere individuato nella tutela del debitore – è bene ricordare l'incerto fondamento e l'ambiguità del *favor debitoris*: il debitore non è, sempre e comunque, un soggetto meritevole di tutela e spesso la qualità di soggetto formalmente debitore compete alla parte forte del rapporto. Basti considerare il rapporto di lavoro, nel quale tipicamente il datore è debitore della retribuzione, talune relazioni industriali, in cui il fornitore è creditore in ragione dell'esecuzione della prestazione caratteristica e finanche taluni rapporti con lo Stato, laddove la Pubblica Amministrazione è debitrice di crediti certi, liquidi ed esigibili in concreto di impossibile esazione<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Su questi temi, è ancora fondamentale la lettura di critica del principio operata da P. RESCIGNO, «*Favor debitoris*»: *ambiguità di una formula antica*, in *Giur. It.*, 1994, IV, 1 ss., ed anche, del medesimo A., voce «*Obbligazioni (nozioni)*», in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 175-176, dove si spiega che il favore per il debitore, quando si cerca di costruirlo in termini generali, «sembra suggerito invero da una immagine dickensiana della società, trascurandosi che i debitori della normativa del codice sono di regola gli operatori economici, mentre sono poche le norme e scarsi i rimedi previsti

Qui si parla, tuttavia, del debitore nei rapporti che scaturiscono da un finanziamento operato in qualsiasi forma. Ma questo non significa che il debitore in un rapporto di finanziamento sia – a prescindere da ogni altra condizione e per questo solo fatto – sempre e comunque istituzionalmente meritevole di protezione: un discorso che abbia pretesa di generale validità rischia, facilmente, di cadere nel vago. Altro è, invece, affrontare il tema della regolazione del mercato del credito, dei costi e dell'accesso ad esso: si tratta del buon governo di un settore fondamentale per l'economia del Paese, su cui il legislatore ha deciso di intervenire imponendo un assetto fondato su criteri standardizzati, utili a consentire – nel tentativo di prevenire un numero incontrollato di liti giudiziarie – un riscontro relativamente agevole ed un esito facilmente prevedibile.

In un'opera di ricostruzione della disciplina applicabile in via giurisprudenziale, sarebbe stato forse preferibile fermare l'attenzione su questi aspetti, sottolineando l'importanza di una efficiente disciplina del mercato, piuttosto che richiamare un principio popolare, ma privo di preciso fondamento. Forse, come prima si ipotizzava, si voleva evitare il conflitto e un'eventuale resistenza da parte della giurisprudenza di merito orientata nel senso della soggezione degli interessi moratori alla disciplina "antiusura". È, anche questo, un discorso che può comprendersi, ma in un contesto di politica giudiziaria, che presuppone un ruolo di decisore attivo del giudice e che non si trova riflesso nelle premesse poste dalle Sezioni Unite.

Ancora con riguardo alla motivazione ed alla tecnica di essa, può dirsi superfluo il richiamo alla Costituzione ed all'art. 41 in particolare: sembra difficile ricondurre – senza esporsi nuovamente al rischio di cadere ancora in indicazioni eccessivamente generiche – le concrete soluzioni accolte dalle Sezioni Unite alla libertà dell'iniziativa economica, al necessario rispetto dell'utilità sociale ed alle altre finalità

---

per le situazioni proprie di soggetti di modesta o precaria considerazione economica». È certamente superfluo sottolineare l'attualità che ancora oggi rivestono questi rilievi e l'ingenuità del tentativo di individuare un'esigenza di tutela generale di qualsiasi debitore o comunque di immaginare regole che si propongano di desumere la forza economica da considerazione di ordine formale, quale appunto la qualità di debitore o creditore nel contesto del rapporto obbligatorio. L'impresa bancaria, del resto, è o almeno dovrebbe essere, una compagnia a cui anche il «risparmio popolare» dovrebbe accedere in forma di investimento azionario.

richiamate dalla norma. Più in generale, sembra criticabile l'uso – diffuso, ma decisamente riduttivo – di richiamare le norme costituzionali quasi ad ornamento della motivazione, alla quale nulla aggiungono perché nulla, in quel contesto e così utilizzate, possono aggiungere<sup>12</sup>.

#### 4. *Il tasso soglia degli interessi corrispettivi ed il tasso soglia degli interessi di mora*

Come prima si diceva, l'impatto dell'affermata soggezione degli interessi moratori alla disciplina dettata per l'usura è stata fortemente ridimensionata contrapponendo gli interessi corrispettivi a quelli moratori ed elaborando una soglia di usura per questi ultimi, diversa dalla soglia di usura dei primi. È stata così consapevolmente respinta una delle possibili opzioni interpretative, incline a ritenere che la soglia dei fenomeni usurari fosse unica e non potesse essere superata neanche in ragione della mora. Sarebbe stata questa – naturalmente – l'opzione più favorevole alla tutela del debitore: il «tasso soglia» è infatti necessariamente inferiore al «tasso di mora soglia» e, volendo seguire l'opzione di politica del diritto, attribuita dalle Sezioni Unite al

---

<sup>12</sup> Citare la costituzione si riduce così ad una tecnica retorica, utile ad indurre la convinzione della diretta derivazione delle soluzioni concretamente accolte derivino dai principi e non siano una creazione autonoma del giudice. Ma la persuasività di quanto si vorrebbe dimostrare rimane bassa ed il prezzo da pagare è un uso improprio delle norme costituzionali, che andrebbero differentemente utilizzate. Il richiamo diretto della Costituzione nei rapporti tra privati ha del resto la finalità di raggiungere risultati che, senza di essa, non potrebbero essere raggiunti ed è proprio su questa premessa che si coglie l'attuale centralità dell'esperienza costituzionale nei rapporti tra privati: ripercorrendo vicende che hanno occupato un ruolo importante a partire quantomeno dagli anni settanta (è appena il caso di ricordare S. RODOTÀ, *Ideologie e tecniche per una riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1967, I, 483; P. RESCIGNO, *Per una rilettura del codice civile*, in *Giur. It.*, 1968, IV, 1; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, 1985; N. IRTI, voce «Diritto civile», in *Digesto/civ.*, VI, Torino, 1990, 128, dove si riconosce a P. Perlingieri il merito di aver portato l'esperienza costituzionale al centro del sistema privatistico), si comprende bene che, senza la «svolta ordinamentale» (la formula è tratta ancora da A. GENTILI, *Senso e consenso*, cit., 110), determinati risultati non solo nell'ambito dei diritti della persona, ma anche nel diritto dei contratti e nella responsabilità aquiliana non sarebbero mai stati raggiunti.

legislatore, sarebbe stata questa la soluzione maggiormente coerente con le premesse del discorso<sup>13</sup>.

L'obiezione principale a quest'ultima soluzione non era, peraltro, di poco conto: elaborare un unico tasso soglia tendeva ad azzerare le conseguenze della mora, proprio per l'impossibilità di configurare un interesse di mora superiore alla soglia, ed in concreto poteva anche incoraggiare il debitore a rendersi inadempiente ogni qual volta l'applicazione del tasso di mora avesse comportato il superamento della soglia. Al contempo, nella legge è assente qualsiasi riferimento alla soglia degli interessi di mora, qualsiasi indicazione sulle modalità con cui andrebbe rilevato ed anche sul ruolo ed i poteri di Banca d'Italia al riguardo. Entrambe le alternative erano dunque fortemente problematiche, ma una volta stabilito il principio della soggezione degli interessi di mora alla disciplina dell'usura, era inevitabile orientarsi nell'uno o nell'altro senso.

---

<sup>13</sup> Questa era invece l'opzione interpretativa di Cass., ord., 30 ottobre 2018, n. 27442, cit., che aveva invece ritenuto che la natura usuraria degli interessi di mora andasse verificata in ragione del tasso soglia proprio della categoria di finanziamento di volta in volta in considerazione. La preoccupazione dell'ordinanza – in sé e per sé meritevole di condivisione – era quella di lasciare il debitore esposto alla pattuizione di interessi di mora eccessivamente elevati, ma la soluzione accolta ha sollevato riserve che meritano di essere condivise. Come rilevato da G. GUIZZI, *La Cassazione e l'usura ... per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura)*, cit., 153 ss., a parte la difficoltà di sostenere l'identità di funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori – identità di funzione che varrebbe ad azzerare la differenza tra le due categorie – la soluzione finale era certamente inaccettabile ed è stata dunque giustamente scartata dalle Sezioni Unite: il debitore potrebbe infatti avere interesse a rendersi inadempiente appunto per far scattare a suo carico l'obbligazione di pagamento degli interessi di mora e, dunque, l'applicazione di un tasso usurario a suo sfavore, ma tutto questo al solo fine di assicurarsi l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., ottenendo così il diritto al mutuo gratuito. Ad avviso di quest'ultimo A., la finalità perseguita dall'ordinanza avrebbe dovuto essere raggiunta attraverso l'applicazione del rimedio previsto per la penale manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.), che le Sezioni Unite hanno invece scartata temendo la formazione di una giurisprudenza casistica incapace di garantire un'uniforme applicazione. Si può aggiungere, a questo riguardo, che la pattuizione di interessi moratori eccessivamente elevati – secondo le indicazioni generali di C. Cost., ord., 24 ottobre 2013, n. 248, cit. – avrebbe anche potuto giustificare la nullità radicale della clausola e raggiungere così, per gli interessi moratori, un risultato nel complesso simile a quello indicato dalle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite – consapevoli dell’incongruità dei risultati a cui la prima alternativa avrebbe condotto – hanno inevitabilmente scelto la seconda soluzione, trovandosi così nella necessità di ricostruire una disciplina del tutto assente nel dettato legislativo. Si è reso pertanto necessario operare precise scelte di metodo e non può dirsi che esse siano conseguenza diretta del principio generale della tutela del debitore scandito dal legislatore: sono risultate decisive, ancora una volta, le opzioni (di politica del diritto) dei giudici e le finalità che si proponevano di raggiungere.

La soluzione raggiunta – di fronte alle difficoltà derivanti dalla mancata indicazione degli interessi di mora nell’ambito del T.e.g.m. – sceglie l’unica via possibile, valorizzando il tasso di mora rilevato, sia pure a fini puramente statistici e conoscitivi, da Banca d’Italia: la necessità è infatti quella di fondare la valutazione su di un «tasso medio statisticamente rilevato, in modo oggettivo unitario, idoneo a limitare l’esigenza di misurarsi con valutazione puramente discrezionali». Questa esigenza di uniformità, che ha portato a scartare la soluzione fondata sulla riduzione del tasso moratorio manifestamente eccessivo (art. 1384 c.c.), appunto in quanto fondata su un approccio di natura casistica, denota – come già sottolineato – una dei motivi di fondo della soluzione accolta.

Su queste premesse, e muovendo dai tassi effettivi globali medi rilevati dai decreti ministeriali, le Sezioni Unite giungono a dettare la precisa formula di calcolo aggiungendo, al tasso soglia legale, il «di più» che tenga conto degli interessi moratori. Viene così salvaguardato il principio di simmetria tra il tasso effettivo rilevato trimestralmente ed il tasso effettivo della singola operazione, che sembra ormai definitivamente acquisito dalla giurisprudenza di legittimità<sup>14</sup>, fermo

---

<sup>14</sup> La motivazione tiene ad affermare espressamente che «va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, [...] secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, ed il tasso effettivo globale della singola operazione in continuità con quanto affermato dalla Corte». Il principio di simmetria risponde ad una regola logica più volte difesa dalla giurisprudenza di legittimità, ma molto controversa in dottrina: sui termini del problema, G. D’AMICO, *Principio di simmetria e legge anti-usura*, in *Contratti*, 2017, 501, a proposito dell’ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite (Cass., Sez. I, 10 giugno 2017), poi decisa da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303, che ha riaffermato la regola già sancita, tra le altre, da Cass., 3 novembre 2016, n. 22270, e Cass., 22 giugno 2016, n. 12965,

restando che, nel caso in cui manchi anche l'indicazione della maggiorazione media degli interessi moratori, il confronto potrà essere operato solo con il T.e.g.m. così come rilevato.

Se anche a questo riguardo è possibile apprezzare lo sforzo, sono chiare le difficoltà e le possibili riserve: intanto, si tratta di ricostruire una disciplina che nella legge manca del tutto; in secondo luogo, per ricostruirla, è stato inevitabile entrare nel merito di aspetti (il rispetto del principio di simmetria ha imposto di considerare la maggiorazione dovuti alla mora) a cui sono state fornite risposte inevitabilmente esposte alla discussione, non tanto sul piano dell'interpretazione del diritto, su cui, in genere, vengono criticate le sentenze, quanto su quello della costruzione e del contenuto della regola, che è il piano su cui, in genere, si svolge la critica della legge.

Anche a questo riguardo, si deve sottolineare la contraddizione in cui le Sezioni Unite cadono rispetto alle premesse del loro ragionamento sul punto del rapporto tra il legislatore ed il giudice: qui, certamente, non si tratta di «interpretare la norma nei limiti delle opzioni ermeneutiche» concesse dal testo, ma di inserire nella trama della legge una serie di regole del tutto nuove, prive di un aggancio al sistema normativo e capaci di assegnare alla Banca d'Italia nuovi compiti nell'elaborazione della media della maggiorazione applicata agli interessi in ragione della mora.

Il porsi della giurisprudenza sul piano delle fonti del diritto appare – segnatamente in questa parte della motivazione – molto chiaro. È pertanto inevitabile, trattandosi di un tema estremamente divisivo, che

---

secondo cui è necessaria una omogeneità assoluta tra le voci comprese nel tasso globale medio finalizzato alla determinazione del tasso soglia e le voci che devono essere comprese nella determinazione del tasso applicato nella singola operazione bancaria di cui si discute. La decisione è apparsa su molteplici periodici, tra cui *Corr. Giur.*, 2018, 1339, con nota di C. COLOMBO; *Foro It.*, 2019, I, 591, con nota di G. COLANGELO; in *Contratti*, 2018, con nota di A. STILO; in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, II, con nota di U. SALANITRO. Sul tema, in senso contrario alla soluzione accolta dalle Sezioni Unite, si erano pronunciati, tra gli altri, oltre a G. D'AMICO, *Principio di simmetria e legge anti-usura*, cit., R. MARCELLI, *L'usura della legge e l'usura della Banca d'Italia: nella mora riemerge il simulacro della omogeneità. La rilevazione statistica e la verifica dell'art. 644 c.p.: finalità accostate ma non identiche*, in *www.ilcaso.it*, 2014; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, in *Contratti*, 2017, 107 ss., 146 s.; A. STILO, *Interessi moratori e principio di simmetria nella determinazione del tasso usurario*, in *Contratti*, 2016, 1053 ss.

i commentatori possano criticare l'eccessiva discrezionalità che le Sezioni Unite si sono riservate nel dettare una disciplina di rango legislativo. Le critiche dovranno tuttavia necessariamente tener conto che la complessità degli ordinamenti contemporanei, le attuali difficoltà delle democrazie parlamentari e la crisi della legge, la lentezza con cui il potere politico interviene per consentire al sistema di operare correttamente.

Altro ancora è che la giurisprudenza debba rendere palesi le scelte che decide di operare, senza cerca rifugio nella *ratio legis* ed in simili formule prive di concreto significato.

### 5. I (limitati) effetti delle pattuizioni usurarie

Chiarita la necessaria applicazione del tasso soglia moratorio, le Sezioni Unite hanno completato il ridimensionamento dell'impatto pratico dell'affermata soggezione degli interessi moratori alla disciplina dettata per l'usura affermando che la regola di cui all'art. 1815, 2° co., c.c., trovi applicazione limitatamente agli interessi – corrispettivi o moratori – di cui sia stata accertata l'usura. Dunque, se il tasso soglia degli interessi moratori risultasse superato, rimarrebbero comunque dovuti gli interessi corrispettivi e dovuti rimarrebbero altresì gli interessi moratori in base alle regole generali di cui all'art. 1224 c.c.<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Si tratta della soluzione – diversa da quella in passato recepita dalla della terza sezione civile (il riferimento è ancora a Cass., ord., III Civ., 30 ottobre 2018, n. 27442, che aveva ritenuto, sbagliando, che in questo caso siano dovuti i soli interessi legali) ed invece conforme a quella recepita da una pluralità di decisioni di merito (tra le prime in questo senso, Trib. Roma, 10 luglio 1998, in *Foro It.*, 1999, I, 343), suggerita anche dalla dottrina prima già richiamata, secondo cui la nullità della pattuizione usuraria non può che avere effetti limitati a quest'ultima: v. ancora G. GUIZZI, *La Cassazione e l'usura ... per fatto del debitore ("Aberrazioni" giurisprudenziali in tema di interessi di mora e usura)*, cit., 153 ss., che giustamente sottolinea la sicura estraneità della regola dettata dall'art. 1815, 2° co., c.c., agli interessi usurari e la necessità di ritenere che, quando gli interessi corrispettivi siano lecitamente pattuiti, e sia invece nulla la pattuizione degli interessi moratori, questi ultimi sono comunque dovuti a norma dell'art. 1224, 2° co., c.c. In questo senso, v. anche G. FAUCEGLIA, *Brevi note sull'accertamento dell'interesse di mora nel superamento del tasso soglia*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2018, II, 435 ss., 440, che segnala «la necessità di un intervento legislativo di riforma», suggerendo la predisposizione di «una disciplina antiusura ad hoc, con relativa sanzione della nullità ovvero — lì dove si escluda

In questo modo, sarebbe salvaguardato il principio legislativo della gratuità del contratto usurario, «ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro». Riemerge la volontà di considerare le aspettative delle imprese bancarie, evitando che la pattuizione di un tasso moratorio superiore alla soglia possa travolgere la remuneratività dell'intero contratto, comportando una perdita per il finanziatore. Ed è chiara altresì la volontà di non isolare il nostro diritto nazionale – già caratterizzato, rispetto a quello europeo, dalla regola della gratuità del prestito usurario – da una regola ulteriore che ne esaspererebbe ulteriormente la differenza.

La motivazione tiene anzi a sottolineare la coerenza della soluzione accolta con il diritto europeo, che da un lato conserva il contratto capace di sussistere senza la pattuizione vessatoria (art. 6, par. 1, direttiva 93/13/CEE), dall'altro, come ritenuto anche dalla Corte di Giustizia<sup>16</sup>, consente che – una volta rimossa la pattuizione vessatoria relativa agli interessi moratori – continui a produrre gli effetti la pattuizione relativa agli interessi corrispettivi, conservando così l'equilibrio sostanziale del contratto e garantendo un adeguato bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti.

---

l'operatività del disposto ex art. 1815, comma 2°, c.c. anche ai moratori — della loro riconduzione ai tassi di mercato od ai relativi tassi-soglia vigenti».

<sup>16</sup> Nella motivazione – ed anche questa è probabilmente una precisa scelta – la Corte di giustizia viene richiamata più volte, segnatamente a proposito dei limiti delle possibilità di intervento del giudice rispetto alle pattuizioni convenute tra le parti (C. Giust. UE, 21 gennaio 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13 e C-487/13; C. Giust. UE, 30 maggio 2013, C-488/11; C. Giust. UE, 26 marzo 2019, C-70/17 e C-179/17; C. Giust. UE, 21 gennaio 2015; C. Giust. UE, 30 aprile 2014, C-26/13; C. Giust. UE, 14 giugno 2012, C-618/10; C. Giust. UE, 7 agosto 2018, cause riunite C-96/16 e C-94/17; C. Giust. UE, 26 gennaio 2017, C-421/14). C. Giust. UE, 7 agosto 2018, cause riunite C-96/16 e C-94/17, viene richiamata in particolare per sottolineare che «sia legittima e rispettosa della direttiva la prescrizione [...] secondo cui continuano – pur caduta la clausola sugli interessi moratori – ad essere dovuti quelli corrispettivi, e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione delle clausole medesime, in quanto la direttiva 93/13/CEE non osta a che si giunga alla soppressione integrale di questi interessi, mentre continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da detto contratto: ciò in quanto gli interessi corrispettivi hanno una funzione di remunerazione della messa a disposizione di una somma di denaro da parte del mutuante fino al rimborso della somma stessa» (punto 76) e ove «la clausola abusiva consiste in tale maggiorazione, la direttiva 93/13 esige unicamente che la maggiorazione stessa venga annullata» (punto 77).



Anche questa parte della motivazione denota che i motivi che hanno ispirato le soluzioni concretamente accolte riflettono un'esigenza di bilanciamento, che valga a non sacrificare eccessivamente le imprese bancarie italiane rispetto alla concorrenza europea e comunque consentano un sistema di rilevazione dell'usura fondato su parametri standardizzati. Sono aspetti che possono sembrare in contraddizione con il principio generale della tutela del debitore, richiamato a fondamento della decisione. È da chiedersi, tuttavia, se le Sezioni Unite non si siano convinte del fatto che sia proprio quest'ultimo principio a richiedere un sistema di accesso e di regolazione al credito, piuttosto che il riconoscimento di posizioni di vantaggio in favore di singoli, privi di riflessi positivi sul sistema.

*6. L'ultimo problema affrontato dalle Sezioni Unite: la necessità della concreta applicazione degli interessi moratori usurari*

Il discorso delle Sezioni Unite si chiude con un'ultima precisazione di particolare rilievo pratico: sebbene sia possibile agire per l'accertamento della natura usuraria degli interessi di mora a prescindere dal fatto che la mora sia effettivamente in atto, gli effetti della nullità della clausola si verificano in concreto solo se e quando quel tasso trovi effettiva applicazione. La motivazione precisa che: «rileva in concreto [...] il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore».

La conseguenza pratica – coerente con la finalità di consentire la verifica dei tassi potenzialmente usurari secondo parametri oggettivi e calcolabili – è appunto di consentire alla banca di prevenire l'applicazione di un tasso superiore alla soglia e richiedere un tasso inferiore (come è sicuramente possibile per il creditore e non può incontrare riserve da parte del debitore), prevedendo finanche l'applicazione dell'art. 1224, 1° co., c.c. (che gli consentirebbe di percepire i soli interessi convenzionali), o, al limite, dell'art. 1224, 2° co., c.c. (che gli consentirebbe di ottenere un risultato potenzialmente maggiore, esponendolo però ad un onere di prova in punto di maggior danno).

Il disegno delle Sezioni Unite trova così compiuta realizzazione: le imprese bancarie sono nella condizione di valutare *ex ante* – in base a parametri oggettivi – se applicare o meno il tasso convenzionalmente pattuito e sono dunque nella condizione di prevenire il contenzioso. È uno degli aspetti, si è detto ormai più volte, centrale nell'economia della decisione<sup>17</sup>.

### 7. Osservazioni conclusive

All'esito dell'analisi, sembrano trovare conferma i rilievi iniziali. Le Sezioni Unite – consapevoli della necessità di dover risolvere il problema senza affidare in interventi legislativi – lo hanno fatto in modo apprezzabile, scegliendo una soluzione equilibrata, orientata soprattutto a fornire una precisa guida operativa alle imprese bancarie, fornendo parametri oggettivi utili a contenere il contenzioso, evitando ai giudici di merito di dover intervenire per ridurre il tasso moratorio su base casistica e sgombrando il campo dalle soluzioni più radicali.

Non può dirsi, però, che le indicazioni della pronuncia siano effettivamente già implicite nella legge e che rappresentino un'espressione del principio di tutela del debitore. Se mai, denotano la preoccupazione di non creare fratture con il diritto europeo e di prevenire così possibili posizioni pregiudizievoli per le imprese bancarie italiane. Né può dirsi che il compito del giudice – oggi così come in passato – sia limitato a svolgere le premesse del testo, quasi che questo sia capace di determinare ogni sua implicazione applicativa, e non eserciti un ruolo determinante nel dettare la politica del diritto.

Nel contempo, contrariamente ai timori che, con riguardo al diritto giurisprudenziale, vengono tradizionalmente avanzati, a proposito

---

<sup>17</sup> Secondo G. GUIZZI, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle*, cit., 1313, si tratterebbe di una soluzione sostanzialmente equivalente a quella proposta da larga parte della dottrina suggerendo il ricorso al potere del giudice di ridurre, anche d'ufficio, la penale eccessiva e dunque anche quella particolare specie di penale rappresentata dagli interessi moratori. Tuttavia, se è vero che il risultato pratico può effettivamente essere il medesimo, la logica sottesa alla decisione delle Sezioni Unite sembra diversa: il tentativo è di imporre alle imprese bancarie una prassi operativa utile a prevenire del tutto il contenzioso, evitando che i giudici di merito siano costretti ad intervenire di volta in volta, con il conseguente inevitabile appesantimento del sistema giudiziario (che evidentemente le Sezioni Unite ben conoscono e si sforzano di prevenire).

dell'incertezza, dell'incalcolabilità, del soggettivismo che esso comporterebbe, la decisione in esame sembra rappresentare un buon modello di riferimento, utile appunto a contribuire alla causa del diritto «calcolabile»<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Si riconosce, nel testo, la formula – notissima – proposta da N. IRTI, *Un diritto incalcolabile*, cit., 3 ss., che, a proposito della decisione ora in esame, è stata ripresa da G. GUIZZI, *Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle*, cit., 1309, osservando che il metodo seguito dalle Sezioni Unite si fonderebbe – più che sulla puntuale ricognizioni delle fonti – sulle «percezioni» e sulla «sensibilità» del singolo giudicante nell'«individuare nella maniera più convincente possibile il valore che assume opportuno tutelare». Si avallerebbe, così, l'idea che nei discorsi sul diritto sarebbe «inutile cercare una verità, perché nell'interpretazione del dato normativo non esistono altro che opinioni, nessuna più vera delle altre, e la cui affermazione dipende solo dalla capacità persuasiva dei loro sostenitori». Nel testo, si è detto delle riserve che il richiamo al principio della tutela del debitore, così genericamente definito, può giustificare. Il problema sembra appunto consistere nell'aver affermato un principio che non vale a spiegare il complesso delle decisioni assunte, da ricollegare piuttosto a *policies* diverse. Ma questo rilievo non consente di concludere nel senso dell'inaffidabilità del diritto giurisprudenziale: si cadrebbe nuovamente nell'errore insito nelle affermazioni di principio rese dalle Sezioni Unite, laddove si vuole sostenere che l'intero sistema sia scritto nella legge e che la rigorosa analisi del testo possa rilevare «verità». È vero, al contrario, che l'argomentazione debba risultare persuasiva e che solo laddove sarà ritenuta tale dai giudici di merito il conflitto sottoposto alle Sezioni Unite potrà ritenersi risolto. Ma questo – sia chiaro – può dirsi anche a proposito della legge, non sempre e non necessariamente capace di risolvere i conflitti, come del resto proprio la vicenda dell'usura dimostra.